

RISOLUZIONE N.100/E

Roma, 19 dicembre 2013

**OGGETTO:** *Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ai sensi dell'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99*

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha introdotto nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'articolo 62-quater che, al comma 1, prevede che *“A decorrere dall'1 gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico”*.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“5351” denominato “Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo”**

In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione del deposito del distributore;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, “0101” in caso di versamento dell'imposta relativa ai primi quindici giorni del mese; “0202” in caso di versamento dell'imposta dal giorno 16 alla fine del mese, nel formato “NNRR”;
- nei campi “mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente, il mese e l'anno di immissione in consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, nel formato “MM” e “AAAA”.

L'efficacia operativa del suddetto codice tributo decorre dal 1° gennaio 2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Paolo Savini